
MODALITÀ DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente documento stabilisce la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali - CTR-VA (nel seguito Commissione) per la formazione del parere ambientale a supporto dell'Autorità competente in materia di VIA.

Art. 2 - Composizione

1. Ai sensi del comma 7, art. 8 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA) è composta da soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, dotati di competenza specifica in ordine alle componenti/fattori ambientali (art. 5, comma 1, lett. c) del D.lgs. 152/2006) potenzialmente interessati dagli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dei progetti.
2. Il Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, sentiti gli altri Direttori regionali, le Direzioni generali della ASL n. 1, della ASL n. 2 e di ARPA Umbria, designa con proprio provvedimento i componenti della Commissione (Esperti ambientali), e i relativi membri supplenti, individuati tra il personale dei Servizi regionali, delle ASL e di ARPA Umbria, come di seguito indicato:
 - 1 Rappresentante della ASL n. 1 per il Fattore ambientale *Popolazione e Salute umana*
Componente: SANITÀ PUBBLICA;
 - 1 Rappresentante della ASL n. 2 per il Fattore ambientale *Popolazione e Salute umana*
Componente: SANITÀ PUBBLICA;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica-Venatoria, per il Fattore ambientale *Biodiversità, Vegetazione e Fauna*
Componente: AREE NATURALI PROTETTE, SISTEMI NATURALISTICI, VEGETAZIONE, BIODIVERSITA', ECOSISTEMI;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Agricoltura Sostenibile, Servizi Fitosanitari, per il Fattore ambientale *Beni materiali*
Componente: PRODUZIONI AGRICOLE DI QUALITÀ CERTIFICATE E TRADIZIONALI;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Urbanistica, Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio, per il Fattore ambientale *Territorio*
Componente: USO DEL SUOLO, CONSUMO DI TERRITORIO;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del Suolo, per il Fattore ambientale *Suolo e sottosuolo*
Componente: RISCHIO IDROGEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche, per il Fattore ambientale *Suolo e sottosuolo*
Componente: RISCHIO IDRAULICO, DIFESA E GESTIONE IDRAULICA;

- 1 Rappresentante del Servizio regionale Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche, per il Fattore ambientale Acque superficiali e sotterranee
Componente: TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Energia, Ambiente, Rifiuti, per il Fattore ambientale Aria e Clima
Componente: TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA;
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Urbanistica, Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio, per il Fattore ambientale Paesaggio e Patrimonio Culturale
Componente: TUTELA DEL PAESAGGIO, BENI STORICO-CULTURALI, ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI;
 - 1 Rappresentante di ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, per i Fattori ambientali Acque superficiali, sotterranee, Aria, Clima e Agenti Fisici
Componenti: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA;
 - 1 Rappresentante di ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Sud, per i Fattori ambientali Acque superficiali, sotterranee, Aria, Clima e Agenti Fisici
Componenti: AGENTI FISICI, MONITORAGGIO ACQUE, ARIA E CLIMA.
3. Partecipano ai lavori della Commissione, fornendo il contributo di competenza in ordine alla fattibilità e realizzabilità degli interventi in applicazione delle specifiche norme di settore, esperti tecnici regionali di comprovata professionalità ed esperienza. Il Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, sentiti gli altri Direttori regionali, designa con proprio provvedimento gli Esperti tecnici e i relativi membri supplenti, individuati tra il personale dei Servizi regionali, come di seguito indicato:
- 1 Rappresentante del Servizio regionale Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale per il **Settore: INFRASTRUTTURE, TRAFFICO, VIABILITÀ, TRASPORTI;**
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Energia, Ambiente, Rifiuti, per il Fattore ambientale per il **Settore: ENERGIA, GESTIONE RIFIUTI, AREE INQUINATE;**
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche per il **Settore: RISORSE MINERARIE ED ESTRATTIVE;**
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali per il **Settore AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (Rifiuti – Emissioni- Scarichi): A.I.A.;**
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali per il **Settore AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (Rifiuti – Emissioni- Scarichi): A.U.A.;**
 - 1 Rappresentante del Servizio regionale Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche per il **Settore: CONCESSIONI IDRICHE, LICENZE ATTINGIMENTO.**
4. Fino a nuova designazione da parte del Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, i componenti designati di cui al punto 2 e i relativi membri supplenti partecipano ai lavori della Commissione e forniscono il contributo richiesto.
5. Il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Valutazioni ambientali, o suo delegato, presiede e coordina i lavori della Commissione.

Art. 3 – Compiti

1. La Commissione, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fornisce il supporto all’Autorità competente in materia di VIA nell’ambito dei procedimenti di Valutazione ambientale:
 - 1.1 nel caso di procedimenti di Valutazione Preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 la Commissione fornisce il proprio parere valutando la sussistenza o meno di notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ovvero di impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione del progetto di modifica, estensione, o adeguamento tecnico di impianti/opere esistenti e autorizzati.
 - 1.2 Nel caso di procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006 la Commissione fornisce il proprio parere in ordine alla sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi del progetto, proponendo la necessità o meno di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto ambientale. Nel caso venga formulato un parere di non necessità di VIA, la Commissione indica, qualora esplicitamente richiesto dal Proponente, le condizioni ambientali ritenute necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
2. Nel caso di procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) di cui all’art. 27bis del D.lgs. 152/2006 fornisce il supporto al Rappresentante Unico regionale per la formazione della posizione unitaria della Regione in ordine al giudizio di compatibilità ambientale.
3. La Commissione inoltre, su richiesta dell’Autorità competente, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di VIA:
 - a) partecipa alle attività di cui all’Art. 20 e 21 del D.lgs. 152/2006;
 - b) valuta le osservazioni del pubblico, nonché le eventuali controdeduzioni del Proponente, ai sensi dell’Art. 19, comma 4 e dell’Art. 27bis, comma 4 del D.lgs. 152/2006;
 - c) partecipa alle fasi dell’inchiesta pubblica di cui all’ Art. 24-bis del D.lgs. 152/2006;
 - d) fornisce supporto all’Autorità competente in materia di VIA, ove ritenuto necessario, nell’ambito delle procedure di cui all’art. 29 del D.lgs. 152/2006.
4. I Componenti della Commissione interessati, su richiesta delle Autorità di Vigilanza e Controllo, forniscono l’eventuale supporto per lo svolgimento delle Verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’Art. 28 del D.lgs. 152/2006.

Art. 4 - Lavori della Commissione

1. Nel caso di procedimenti di Valutazione Preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.lgs. 152/2006 il Presidente convoca a mezzo posta elettronica ordinaria (mail) la Commissione in modalità telematica, ovvero nei casi di particolare complessità in presenza, individuando gli Esperti ambientali competenti in ordine alla valutazione del progetto e invitandoli a fornire il contributo richiesto.

Il Presidente, ove ritenuto necessario, invita alle riunioni anche gli Esperti tecnici regionali competenti in ordine alle specifiche tipologie progettuali e alle relative norme settoriali, al fine di verificare la fattibilità e la realizzabilità dei progetti oggetto di valutazione.

La Commissione, nei termini stabiliti dall'Autorità competente a seconda del procedimento svolto, rilascia il proprio parere sulla base dei contributi forniti dai singoli Esperti ambientali, tenuto conto anche delle valutazioni formulate da parte degli Esperti tecnici individuati.

Il parere rilasciato dalla Commissione viene acquisito nell'ambito del procedimento ai fini dell'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità competente.

Il mancato contributo alla valutazione del progetto da parte di un componente della Commissione è inteso, a tutti gli effetti, quale insussistenza di impatti ambientali significativi e negativi sulla specifica componente/fattore ambientale attribuita alle competenze dello stesso.

2. Nel caso di procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il Rappresentante Unico regionale convoca direttamente la Commissione per l'acquisizione del relativo parere ambientale.
3. Nei casi di cui all'art. 3, punto 3, l'Autorità competente in materia di VIA convoca la Commissione, ovvero individua i componenti ritenuti competenti, definendo caso per caso, a seconda della procedura, le modalità ed i termini per l'acquisizione del contributo richiesto.
4. Nei casi di cui all'art. 3, punto 4, le Autorità di Vigilanza e Controllo preposte, qualora ritenuto necessario, possono convocare i componenti della Commissione ritenuti competenti in ordine alle specifiche problematiche, definendo congiuntamente con gli stessi le modalità ed i termini per l'acquisizione del contributo richiesto.

Art. 5 - Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica fornisce il supporto tecnico-organizzativo per il corretto svolgimento dei lavori della Commissione.
2. Le funzioni di Segreteria tecnica, sono svolte dall'istruttore incaricato allo svolgimento del procedimento.
3. I funzionari incaricati dello svolgimento dell'istruttoria dei singoli procedimenti di valutazione ambientale forniscono il necessario raccordo tecnico-operativo ai componenti della Commissione e partecipano ai lavori della stessa garantendo il corretto svolgimento dei procedimenti assegnati e il rispetto dei termini di legge.